

Sentenza n. 260 del 2004 (Rinnovi contrattuali)

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni delle leggi finanziarie del 2003 e del 2004 lamentando la violazione dei medesimi parametri costituzionali costituiti dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. Con la sentenza in esame la Corte ha riunito, giudicandoli entrambi infondati, i ricorsi relativi alla questione di legittimità delle disposizioni che nelle due leggi finanziarie pongono vincoli ai comitati di settore in sede di deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali, ovvero l'articolo 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e l'articolo 3, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004). La prima norma denunciata stabilisce che i comitati di settore in sede di deliberazione degli atti di indirizzo si attengono ai criteri previsti per il personale dipendente dallo Stato e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività. La regione ricorda che il comitato di settore esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale; che riguardo al comparto Regioni-autonomie locali, il comitato è costituito nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati; che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN; che gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo il quale, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Ne consegue, per la ricorrente, che il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN, per la contrattazione collettiva relativa al personale regionale e degli enti locali, spetta alle regioni e agli enti locali, senza interferenze da parte dello Stato, e che la materia rientra nella potestà regionale esclusiva. In altri termini, la questione sarebbe da inquadrare nella materia “pubblico impiego regionale” di competenza residuale delle regioni, con esclusione della competenza statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” dal momento che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge n. 289 del 2002, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al personale regionale ricadono sulle stesse regioni nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. La norma impugnata, invece, in quanto vincola gli atti di indirizzo del comitato di settore regionale ai criteri

relativi all'entità degli aumenti previsti per il personale statale ed impone, inoltre, l'attribuzione al personale regionale dei medesimi benefici economici riconosciuti ai colleghi statali, consentendo al comitato di settore solo di individuare le quote da destinare all'incentivazione della produttività, sarebbe lesiva della potestà legislativa regionale in materia di personale regionale e degli enti locali, nonché dell'autonomia finanziaria della regione. Analoghe le censure sollevate con riferimento all'articolo 3, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) che vincola gli atti di indirizzo del comitato di settore regionale per quanto riguarda il tetto massimo di crescita delle retribuzioni agli stessi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, consentendo incrementi nel limite massimo dello 0,2% . Anche in questo caso, per espressa previsione normativa, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al personale regionale ricadono sulle stesse regioni nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. La regione lamenta inoltre che il limite rigido dello 0,2% all'aumento delle retribuzioni nel biennio 2004-2005 per il personale regionale non sarebbe un principio fondamentale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” ma piuttosto un vincolo puntuale in una materia di competenza residuale generale delle regioni. La Corte, ricondotte le questioni nell'alveo dell'articolo 117, terzo comma, Cost., respinge le censure ritenendo entrambe le norme legittime espressioni dell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica, in quanto stabiliscono – *in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale* (Considerato in diritto 2.1).

Dott. ssa Paola Garro